



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 69 Del 27.04.2021	OGGETTO: Approvazione tariffe canone unico patrimoniale e canone mercatale (giusta D.C.C. 11 del 31.03.2021)
--	---

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 13:30 in Albano Laziale, nell'aula delle adunanze del Comune, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Borelli	Massimiliano	Sindaco	P
Andreassi	Luca	Vice Sindaco	P
Sergi	Gabriella	Assessore	P
Santoro	Vincenzo	Assessore	P
Sementilli	Maurizio	Assessore	P
Anderlucci	Marco	Assessore	P
Cammarano	Enrica	Assessore	P
Zeppieri	Alessandra	Assessore	P

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Daniela Urtesi

Il Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la riunione, invitando a deliberare sull'argomento in oggetto:

LA GIUNTA

Premesso:

che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) stabilisce che *"a decorrere dal 2021 i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"* (di seguito canone unico patrimoniale);

che il nuovo canone patrimoniale sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e ricomprende qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi (art. 1 comma 816 L. 160/2019);

che la disciplina inerente il suddetto Canone è contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

che l'art. 1 comma 837 statuisce che a decorrere dal 01 gennaio 2021 i comuni istituiscono con proprio regolamento ex art. 52 del d.lgs. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito canone mercatale);

che il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, **limitatamente ai casi di occupazione temporanee** di cui al comma 842 i prelievi sui rifiuti di cui al comma 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31 marzo 2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni : - è stato istituito e disciplinato il nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria (canone unico patrimoniale) e canone mercatale con decorrenza dal 1° gennaio 2021; - ed approvato il relativo regolamento;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), testualmente recita: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Considerato che con decreto legge n° 41 del 22.03.2021 (Decreto Sostegni) il Ministro dell'interno ha differito al 30.04.2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023 (art.30);

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

che la legge 160/2019 individua per il canone unico patrimoniale e canone mercatale diverse tariffe di riferimento su base annua e giornaliera a seconda della classe demografica di appartenenza dell'ente (art. 1 comma 826-827/841-842);

Verificato:

che il Comune rientra per classe demografica nel range di Comuni con abitanti con popolazione tra 30.000 fino a 100.000 abitanti ragione per cui la tariffa di base annuale di riferimento è da individuarsi,

sia per il canone unico patrimoniale che per il canone mercatale, in euro 50,00 e in euro 1,20 per quella giornaliera;

che ai fini della determinazione della tariffa del canone unico patrimoniale sono individuati nell'approvato regolamento (giusta DCC 11 del 31/03/2021) dei coefficienti (nella misura minima e massima) da applicare alla tariffa di base annua e giornaliera (sopra specificate) per l'occupazione del suolo pubblico e per l'esposizione pubblicitaria (art. 17 e art. 46);

che per le occupazioni permanenti effettuata con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità il canone è determinato dall'art.1 comma 848 della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), in base alla classe demografica del comune, in euro 1 ed il termine per effettuare il pagamento, in unica soluzione, è individuato dalla legge nel 30 di aprile di ciascun anno;

che l'art. 28 co. 1 del cit. regolamento comunale suscettibile di applicazione in materia testualmente stabilisce *“Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, **il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale**”*.

che nell'allegato prospetto sono specificati i coefficienti e le maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni delle affissioni pubbliche avuto riguardo della classificazione in zona 1 (ex zona speciale) o 2 (ex zona normale) ai sensi dell'art. 33 del regolamento comunale cit.;

che per il canone mercatale il Regolamento citato attribuisce alla Giunta comunale l'individuazione dei coefficienti da applicare alla tariffa di base annua e giornaliera suscettibile di applicazione (art. 64);

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»*;

Dato che la determinazione delle tariffe ha luogo nel rispetto del principio di invarianza del gettito di cui al precedente capoverso e per il canone mercatale, limitatamente alle occupazioni temporanee, tenendo conto che lo stesso assorbe anche il gettito TARI (art. 1 comma 838 L. 160/2019);

Ritenuto quindi necessario approvare le tariffe del nuovo canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale a decorrere dal 01 gennaio 2021;

Dato atto che l'art. 30 del D.L. 41/2021 modifica l'art.9 -ter prevede che in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 sono esonerate **fino al 30 giugno 2021**, dal pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica, le Imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

VISTI:

- Art. 1 comma da 816-847 della L. 160/2019 e ss.mm.
- Art. 1 comma 169 della L.296/2006;
- Art. 42 comma 2 lett. f D.lgs. 267/2000;
- Art. 30 D.L. 41/2021;
- il Regolamento generale delle entrate comunali approvato il 27/05/2020 con DCC n° 16;
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria approvato il 31/03/2021 con DCC n. 11;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del dirigente del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/2000;

Con votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1 **APPROVARE** le tariffe del nuovo Canone unico patrimoniale e canone mercatale come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
- 2 **DARE ATTO** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal **1° gennaio 2021**, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni ricomprende qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi nonché alla TARI limitatamente all'occupazione temporanea delle aree destinate a mercati;
- 3 **DARE ATTO** che i termini e le modalità per il versamento del Canone unico patrimoniale e canone mercatale sono disciplinati nel relativo Regolamento per ogni singola fattispecie;
4. **PRENDERE ATTO CHE** limitatamente all'occupazione permanente con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità il termine per il versamento, in unica soluzione, è individuato dalla legge **nel 30 aprile di ciascun anno** (art. 1 L. 178/2020);
5. **DARE ATTO CHE** l'art. 73 del Regolamento recante la disciplina in materia di canone unico patrimoniale e canone mercatale stabilisce per l'anno 2021 il termine per effettuare il pagamento il 30/06/2021;
6. **DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 30 del D.L. 41/2021 modifica l'art.9 -ter prevede che in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 sono esonerate **fino al 30 giugno 2021**, dal pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica, le Imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
- 7 **DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale;
- 8 **DICHIARARE** la presente deliberazione, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
Massimiliano Borelli

Segretario Generale
dott.ssa Daniela Urtesi

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che questa deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune il 29.04.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69 art. 32, comma 1

è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari il 29.04.2021 prot. n. 27067 in conformità all'art. 125 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

L'istruttore direttivo
Marina Moroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dal al

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addi

Responsabile Organi Istituzionali
dott.ssa Silvia De Angelis